Parere del Comitato economico e sociale in merito:

— **alla «Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi» (versione codificata);**

— **alla «Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali» (versione codificata), e**

— **alla «Proposta di direttiva del Consiglio relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» (versione codificata)**

(96/C 153/14)

Il Consiglio, in data 30 gennaio 1996, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Bento Gonçalves, in data 8 febbraio 1996.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 28 febbraio 1996, nel corso della 333ª sessione plenaria del 28 e 29 febbraio 1996 il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta della Commissione mira a codificare sistematicamente i diversi testi legislativi sulla commercializzazione delle sementi nell'Unione europea, dando così seguito alla domanda delle istituzioni comunitarie di semplificare e rendere trasparente il diritto comunitario.

A questo scopo, la Commissione ha deciso nell'aprile 1987 di procedere alla codificazione degli atti giuridici al più tardi dopo la decima modifica degli stessi onde rendere la legislazione comunitaria più chiara e comprensibile ai cittadini.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Le nuove direttive codificate sostituiranno di conseguenza i vari testi precedenti, in merito ai quali il Comitato si è a suo tempo pronunciato. Il contenuto dei testi resterà invariato. Le eventuali modifiche richieste dalla codificazione riguarderanno esclusivamente la forma.

2.2. La direttiva codificata rappresenta una base preziosa per gli adeguamenti giuridici che potrebbero rendersi necessari in futuro.

3. Osservazioni particolari

3.1. La proposta (doc. 95/0320 CNS) mira a codificare sistematicamente i testi legislativi sulla commercializzazione delle sementi di ortaggi. Dato il particolare rilievo della produzione di tali sementi nell'agricoltura dell'Unione europea, si impone una qualità sempre migliore che contribuisca ad incrementare la produttività in materia di colture di ortaggi, attraverso l'applicazione, da parte degli Stati membri, di norme unificate e quanto più rigorose possibile.

3.2. La proposta (doc. 95/0321 CNS) è volta a codificare sistematicamente la commercializzazione delle sementi di cereali. Nella coltura dei cereali i risultati dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di sementi adeguate. Si potrà pervenire ad una maggiore produttività in materia con l'applicazione, da parte degli Stati membri, di norme unificate e quanto più rigorose possibile, che garantiscano un'alta qualità delle sementi.

3.3. La proposta (doc. 95/0322 CNS) è volta a creare, a partire da cataloghi nazionali, un catalogo comune delle varietà delle seguenti specie di piante agricole: barbabietole, piante foraggere, cereali, tuberi seme di patate, piante oleaginose e da fibra, allo scopo di conferire al mercato maggiore chiarezza e razionalità.

3.4. La direttiva in parola non si applica alle varietà le cui sementi o piante sono destinate all'esportazione nei paesi terzi.

4. Conclusioni

4.1. Il Comitato approva la proposta della Commissione europea di codificare le seguenti direttive:

— direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;

— direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;

— direttiva del Consiglio relativa al catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole.

Bruxelles, 28 febbraio 1996.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Carlos FERRER

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio e che fissa i limiti di garanzia per il tabacco in foglia ripartiti tra i gruppi di varietà per i raccolti 1996 e 1997» [1]

(96/C 153/15)

Il Consiglio, in data 18 gennaio 1996, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare a Zarkinos in qualità di relatore generale l'incarico di predisporre i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 29 febbraio 1996 nel corso della 333ª sessione plenaria senza voti contrari e 24 astensioni il seguente parere.

1. Introduzione

La Commissione propone al Consiglio di fissare i limiti di garanzia per il tabacco in foglia dei raccolti del 1996 e 1997 al fine di consentire ai produttori di pianificare in tempo la loro produzione.

La Commissione propone inoltre di modificare il Regolamento di base (CEE) n. 2075/92 in modo da permettere agli Stati membri di procedere ad un trasferimento delle quantità del limite di garanzia da un gruppo di varietà ad altre senza incidere sul bilancio.

Nella gestione dei limiti di garanzia, la Commissione mira ad una certa flessibilità per consentire di tenere conto delle evoluzioni imprevedibili delle condizioni di mercato.

2. Osservazioni generali

2.1. Il tabacco è una pianta annua e il suo ciclo di produzione inizia in inverno con l'affitto e la preparazione dei terreni, l'acquisto delle forniture e la preparazione delle seminatrici. Dato che il regime di aiuti alla produzione si applica in quantità fisse per ciascun produttore è chiaro che il produttore agricolo potrà pianificare le sue colture ed evitare di lanciarsi in azioni controproducenti e spese inutili solo se conoscerà la quota assegnatagli. Analogamente, per condurre con gli acquirenti tutti i loro negoziati in vista della conclusione di contratti di coltura, i produttori dovranno necessariamente essere stati informati sui quantitativi attribuiti.

2.2. Il Comitato ha constatato che per il raccolto 1995 la comunicazione dei volumi ai produttori è avvenuta solo con notevole ritardo (fine maggio). Tale situazione ha suscitato le proteste dei produttori e delle loro organizzazioni, tanto che il Consiglio e la Commissione hanno riconosciuto la necessità di procedere in tempo utile alla ripartizione dei quantitativi.

2.3. Il Comitato ritiene che la proposta della Commissione sui limiti di garanzia del 1996 e il 1997 costituisca un passo nella giusta direzione, anche se per la campagna 1996 è indubbio che essa giunga in ritardo. Il Regolamento n. 1066/95 stabilisce infatti che gli Stati membri devono trasmettere ai produttori gli attestati di quota entro il 31 gennaio dell'anno del raccolto.

La proposta della Commissione è stata presentata il 27 novembre 1995 ma data la lentezza della procedura decisionale a livello di Unione europea, i quantitativi saranno comunicati quest'anno ancora con un ritardo che avrà ripercussioni negative per i produttori e il settore in generale.

4.2. Il principio della codificazione risponde del resto ad una richiesta del Comitato economico e sociale.

---

[1] GU n. C 30 del 3. 2. 1996, pag. 6.